



COMUNE DI PENNA SAN GIOVANNI

Provincia di Macerata

Convenzione per servizi di consulenza legale in materia civile e amministrativa

(Allegata alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 28.09.2022)

L'anno duemilaventidue (2022), il giorno ventotto (28), del mese di settembre (09), con la presente scrittura privata, valevole agli effetti di legge secondo le norme del Codice Civile;

fra

1) il COMUNE DI PENNA SAN GIOVANNI, rappresentato dal Sindaco – Legale rappresentante Stefano BUROCCHI, che interviene al presente atto in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 28 settembre 2022, con la quale è stato approvato il presente schema di convenzione, domiciliato per la carica c/o la Sede del Comune stesso (Codice Fiscale dell'Ente 83002570436, PEC pennasangiovanni@pec.it, di seguito denominato “*Comune di Penna San Giovanni*”, “*Comune*” o “*Ente*”;

e

2) l'Avvocato Alessandro LAMPONI, nato a Porto San Giorgio (AP) il 13.02.1977 - Codice Fiscale LMPLSN77B13G920N, Partita IVA 01986460440, con studio professionale a Fermo in Via Bergamasca n. 4 ed iscritto all'Albo degli Avvocati del Foro di Fermo, alessandro.lamponi@ordineavvocatifermopec.it, di seguito denominato anche “*Legale*”, “*Professionista*” o “*Avvocato*”)

TUTTO CIÒ PREMESSO, le parti come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

OGGETTO E NATURA DEL SERVIZIO

1. Il servizio, nell'ambito delle materie del diritto civile e amministrativo, ha ad oggetto:
 - a) l'assistenza e la consulenza legale agli uffici e agli organi dell'Ente nelle materie e questioni da cui possono scaturire o per le quali siano in corso contenziosi per il Comune; tale attività si sostanzia in un supporto giuridico all'Ente che, in via esemplificativa e non esaustiva prevede consultazioni orali, redazione di pareri scritti, approfondimenti giuridici in ordine alle questioni sottoposte, esame e studio di pratiche, redazione di note, di diffide, di memorie, di relazioni, di istanze, predisposizione di schemi di accordi transattivi, e, in particolar modo:
 1. redazione di un parere legale;
 2. un'altra attività stragiudiziale;
 - b) la eventuale rappresentanza e difesa in giudizio del Comune di Penna San Giovanni, del quale il legale - previa personale ed insindacabile valutazione ed accettazione del caso da parte del Professionista medesimo per ogni singola fattispecie - si impegna ad assumere difesa in tutte le liti attive e passive innanzi all'Autorità Giudiziaria Civile ed Amministrativa, da proporsi ad iniziativa del Comune o proposte da terzi contro l'Ente, compresa la costituzione

di parte civile nei giudizi penali. Sono, altresì, incluse le procedure - previa personale ed insindacabile valutazione ed accettazione del caso da parte del Professionista medesimo per ogni singola fattispecie - di mediazione civile ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010 e le procedure di negoziazione assistita ai sensi dell'articolo 2, del D.L. n. 132/2014, convertito in Legge n. 162/2014.

2. Il servizio ha natura di lavoro esclusivamente autonomo e non dà luogo a rapporto di impiego, né pubblico né privato; esso viene affidato per la sola attività professionale di avvocato, per lo svolgimento della quale il professionista incaricato utilizzerà il proprio studio legale e i propri strumenti professionali.

Articolo 2

MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

1. Il legale è tenuto a svolgere le attività oggetto del servizio, di cui all'articolo 1, con diligenza e nell'esclusivo interesse dell'Ente, impegnandosi espressamente senza riserva alcuna:

- a) a svolgere attività di consulenza legale e supporto agli uffici ed agli organi dell'Ente di carattere stragiudiziale, attraverso il rilascio di pareri scritti e orali, redazione di note, diffide, memorie, esposti, relazioni, istanze, predisposizione di schemi di accordi transattivi, etc... entro un congruo concordato termine dalla richiesta;
- b) a rendersi reperibile telefonicamente durante gli orari di servizio degli uffici comunali, salvo improrogabili impegni professionali, a tal fine mettendo a disposizione degli stessi un recapito di telefonia fissa dello studio ed uno di telefonia mobile;
- c) a partecipare ad incontri presso gli uffici del Comune di Penna San Giovanni, con il Sindaco e la Giunta Comunale, il Segretario Comunale ed i Responsabili dei servizi, per attività di consulenza legale e per la trattazione delle cause, anche nel corso del loro svolgimento, almeno 1 (un) giorno a settimana, con l'espressa facoltà, su richiesta motivata ed insindacabile del legale stesso, di assicurare la suddetta partecipazione agli incontri tramite collegamento on-line sulle piattaforme "Zoom", "Microsoft Teams", "Skype" o altre indicate dal Comune di Penna San Giovanni;
- d) ad assicurare – fermo restando quanto previsto alla precedente lettera c) – la propria presenza presso il Municipio, se richiesta dagli uffici comunali, dal Segretario Comunale, dal Sindaco o da un Assessore, entro 72 ore dalla convocazione, con l'espressa facoltà, su richiesta motivata ed insindacabile del legale stesso, di assicurare la suddetta presenza tramite collegamento on-line sulle piattaforme "Zoom", "Microsoft Teams", "Skype" o altre indicate dal Comune di Penna San Giovanni;
- e) ad assicurare assistenza all'Ente sino alla definizione giurisdizionale delle controversie, quand'anche tale conclusione dovesse perfezionarsi oltre la vigenza temporale del rapporto convenzionale;
- f) ad aggiornare costantemente l'Ente sulle attività inerenti il servizio e sullo stato della pratica, proponendo per iscritto eventuali ulteriori azioni ad esso connesso;
- g) a fornire all'ufficio comunale competente, alla conclusione del giudizio, un'immediata comunicazione con specifica relazione in ordine a eventuali opposizioni, ricorsi o appelli da proporsi;

- h) a non intrattenere altri rapporti professionali che possano risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili con gli interessi dell'Ente, né personalmente, né tramite procuratori o collaboratori;
- i) al recupero giudiziale dei crediti vantati dall'amministrazione nei confronti di terzi quando ne sia esclusa la riscossione coattiva mediante ruolo;
- j) alla restituzione dei fascicoli e della documentazione alla conclusione del grado di giudizio intervenuta dopo la scadenza del servizio.

2. Per quanto attiene specificatamente l'attività giudiziale, le cause verranno assegnate al professionista in esecuzione di apposito atto di indirizzo della Giunta Comunale in ordine all'opportunità di costituirsi/resistere in giudizio. A tale scopo il professionista incaricato garantisce la disponibilità al ritiro degli atti presso la sede municipale.

3. L'Avvocato è direttamente e personalmente responsabile nei confronti della Amministrazione comunale della conduzione e gestione delle cause affidate, anche nel caso di atti compiuti da eventuali delegati e/o domiciliatari. È tenuto alla individuazione di corrispondenti domiciliatari per cause le cui circostanze lo richiedano.

4. L'Ente resta libero di affidare ad altri legali eventuali controversie, qualora, per la specificità della questione, si ritenga opportuno, ad insindacabile e autonoma valutazione della Giunta Comunale, conferire specifico mandato professionale.

5. L'Ente si riserva, altresì, la facoltà, sulla base di autonoma valutazione, di conferire incarico al legale convenzionato, anche per i giudizi per cui era stato conferito, precedentemente alla convenzione, apposito mandato *ad litem* ad altro legale per i giudizi conclusi con provvedimento definitivo, nel caso di impugnazione dello stesso, comunque restando libero di conferire, al fine dell'impugnazione medesima, incarico al legale originariamente individuato.

6. Al fine di consentire il corretto espletamento del servizio da parte del legale, gli uffici comunali dovranno mettere a disposizione dell'Avvocato la documentazione in proprio possesso rilevante per la definizione delle controversie e fornire in copia (o, ove richiesto dalla legge, in originale) gli atti rilevanti ai fini delle controversie e/o richiesti dal professionista.

Articolo 3 DURATA

1. Il servizio ha la durata di mesi cinque (5) dalla data di sottoscrizione del presente contratto. Lo stesso si protrae in ogni caso sino al completamento delle attività stragiudiziali e/o giurisdizionali affidate nel periodo di vigenza del contratto e non concluse durante lo stesso (fino al grado di giudizio), senza che ciò comporti una proroga del contratto medesimo e/o un incremento del corrispettivo previsto contrattualmente, salvo quanto previsto dal successivo articolo 4, comma 3.

2. Potrà essere disposta una proroga tecnica nelle more dell'espletamento di una nuova procedura per l'affidamento del medesimo servizio, salvo quanto previsto dal successivo articolo 4, comma 3.

Articolo 4

CORRISPETTIVO

1. Il corrispettivo dovuto per il presente servizio è pari **ad € 600,00 (seicento/00) per il periodo intercorrente la data odierna e fino al 28.02.2023**, comprensivo di spese generali al 15% - ex articolo 2, comma 2, del D.M. Giustizia n. 55/2014 e ss.mm.ii. e Cassa Previdenza Avvocati al 4% - ex articolo 11, della legge n. 576/1980 e ss.mm.ii..

Detta somma sarà corrisposta a seguito di redazione di un parere legale e un'altra attività stragiudiziale e dietro presentazione di regolare fattura elettronica da parte del professionista (con le tempistiche da lui decise individualmente), con bonifico bancario, a termini di quanto stabilito con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 94/2022, nel modo seguente:

- a) euro 300,00 a titolo di saldo per la redazione del parere con le disponibilità del bilancio di previsione 2022/2024 – Annualità 2022;
- b) euro 300,00 a titolo di acconto per l'esecuzione dell'altra attività stragiudiziale con le disponibilità del bilancio di previsione 2022/2024 – Annualità 2023.

2. Competono, inoltre, al professionista:

- a) il rimborso delle spese vive sostenute (bolli, diritti, spese per notifica contributo unificato, spese di registrazione, etc.), debitamente documentate. L'Ente si impegna ad anticipare dette spese, previa richiesta documentata da parte dell'avvocato;
- b) le spese di giustizia liquidate in favore del Comune e poste a carico delle controparti dell'Ente. A tal fine il professionista potrà dichiararsene antistatario all'atto della costituzione in giudizio ai fini della liquidazione diretta in suo favore.

3. A fronte del compenso convenuto, di cui al comma 1 del presente articolo, dovranno essere resi dal professionista, su richiesta del Comune di Penna San Giovanni, un parere legale e un'altra attività stragiudiziale, per quest'ultima, il corrispondente compenso a saldo sarà quantificato come da tariffario (ex D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147 del 13.08.2022 e ss.mm.), imputando la relativa spesa sul bilancio con determinazione del Responsabile del servizio richiedente, dato atto che è demandato al Responsabile del Settore Contabile di provvedere all'eventuale variazione di bilancio fino a concorrenza della spesa massima di euro 1.200,00, imputandola al Cap. 138 del bilancio di esercizio 2022/2024 – Annualità 2023.

4. Restano salvi gli ulteriori e successivi compensi dovuti al legale nel caso in cui ulteriori attività richieste dal Comune di Penna San Giovanni, dovessero sforare (secondo gli attuali parametri forensi - ex D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147 del 13.08.2022 e ss.mm.) la suindicata spesa massima di cui al comma 3 del presente articolo.

5. Restano salve le ulteriori competenze spettanti al legale di cui al comma 2, lettera a), del presente articolo, che il Comune di Penna San Giovanni si obbliga a corrispondere in via anticipata su semplice presentazione di richiesta documentata da parte del professionista.

6. Restano salve le ulteriori competenze spettanti al legale di cui al comma 2, lettera b), del presente articolo, che il Comune di Penna San Giovanni si obbliga a corrispondere su semplice presentazione di richiesta documentata da parte del professionista, salvo che il professionista si dichiari antistatario delle medesime competenze all'atto della costituzione in giudizio ai fini della liquidazione diretta in suo favore.

Articolo 5
RECESSO

1. Il Comune si riserva la facoltà di recedere motivatamente in qualsiasi momento dal contratto, liquidando al professionista il corrispettivo da determinarsi proporzionalmente alle prestazioni professionali effettivamente svolte. La volontà di recesso da parte del Comune deve essere comunicata al professionista, a mezzo raccomandata A/R o PEC, con un preavviso di 30 (trenta) giorni.
2. L'Avvocato potrà recedere anticipatamente dal contratto previa comunicazione da trasmettersi all'Amministrazione Comunale a mezzo raccomandata A/R o PEC, con un preavviso di 30 (trenta) giorni. Il corrispettivo da liquidare sarà determinato proporzionalmente ai servizi effettivamente espletati.

Articolo 6
ALTRI OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA

1. Il professionista si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per quanto previsto dalla Legge n. 136/2010, comunicando gli estremi del conto corrente dedicato, di cui fornirà agli uffici comunali gli estremi, unitamente alle generalità ed ai codici fiscali di tutti i soggetti eventualmente delegati ad operare.
2. Il professionista assume l'obbligo di agire in modo che egli stesso (nonché il personale dallo stesso incaricato di effettuare le prestazioni contrattuali) mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e non li divulghi.

Articolo 7
ASSICURAZIONE PROFESSIONALE – GARANZIA

Il professionista dichiara di essere titolare di polizza per responsabilità civile e professionale con massimale di almeno € 250.000 per sinistro.

Articolo 8
CONTROVERSIE

Tutte le controversie relative all'esecuzione della presente scrittura privata saranno deferite al Tribunale di Fermo, se attengono a materia civile, e al TAR Marche – Ancona se attinenti a materia amministrativa.

Articolo 9
CLAUSOLE DI RINVIO

Per quanto qui non espressamente previsto, le Parti rinviano alle norme del Codice Civile e a quelle proprie dell'Ordinamento Professionale degli Avvocati e alle leggi speciali vigenti in materia.

Articolo 10
PRIVACY

Il Comune, ai sensi della vigente normativa in tema di “privacy”, informa il professionista che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività amministrative ad esso connesse e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamento comunali in materia.

Articolo 11
SPESE

Sono a carico del Comune tutte le eventuali spese attinenti alla stipula del contratto: registrazione, bolli, etc....

Letto, approvato e sottoscritto, in duplice originale, in data 28.09.2022.

Il Comune di Penna San Giovanni
Il Sindaco – Legale Rappresentante
Stefano Burocchi

Il Legale
Avv. Alessandro Lamponi